



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Art. 1 comma 683 della L. 147/2013 - Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune – anno 2026
----------	---

L'anno duemilav**entisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale del Comune di Mori.

Presenti i signori:

NICOLA MAZZUCCHI	Sindaco
AURELIO GENTILI	Consigliere
ALBERTO AMADORI	Consigliere
FABIO BENAMATI	Consigliere
BRUNO BIANCHI	Consigliere
VINCENZO CIAGHI	Consigliere
PAOLA DEPRETTO	Consigliere
ALESSIO BENONI	Consigliere
DANIELE LEONI	Consigliere
MARTINA MARCHIORI	Consigliere
MASSIMILIANO MERZI	Consigliere
MICHELE MOSCATELLI	Consigliere
FILIPPO MURA	Consigliere
NICOLA RIGHI	Consigliere
ANDREA SALVATERRA	Consigliere
SILVANA SCARABELLO VETTORE	Consigliere
ROBERTO VERONESI	Consigliere
FABIO ZANCANELLA	Consigliere
ANDREA SALVATERRA	Consigliere

Assenti:

STEFANO BAROZZI	Consigliere
SEBASTIANO CESCATTI	Consigliere
OLGERT DINGOZI	Consigliere
JACOPO GIOVANNI ROMANI	Consigliere

Assiste il Segretario supplente dott. ANTONIO SALVAGO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l' avv. Paola Depretto nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Relatore premette ed espone di seguito il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale. Tale imposta è stata successivamente abolita, ad eccezione della componente TARI, dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 2020.

L'art. 1, comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio comunale approvi le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal soggetto erogatore del servizio e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente entro il termine fissato da norme di legge.

L'art. 1, comma 654, della suddetta Legge dispone che le tariffe TARI debbano garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

L'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, ha fissato i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

L'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo ARERA è intervenuta in materia con le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti delle gestioni per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 di approvazione disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 recante il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che fissa gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica minimi e omogenei sull'intero territorio nazionale;
- n. 397/2025/R/rif del 05.08.2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

- determinazione n. 1/2026-DTAC di data 13/04/2026 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Considerato infine che ARERA, con delibere n. 386/2023/R/rif , n. 133/2025/R/rif e n. 355/2025/R/rif, aggiornata con delibera nr. 123/2026/R/rif, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIC, ma che non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento:

- a) UR₁, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR₂, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) UR₃ per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, nr. 24, pari, per l'anno 2025, € 6,00 per utenza per anno.

Preso atto che:

- In data odierna il Consiglio Comunale di Mori ha approvato la deliberazione con la quale, a decorrere dal 01.01.2026 ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva applicata e riscossa dal gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con contestuale abrogazione della TARI (Tassa sui rifiuti);
- con la sopracitata delibera è stato contestualmente approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- Con deliberazione di data odierna si è provveduto ad adottare il Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore del servizio Dolomiti Ambiente s.r.l. e redatto secondo quanto disposto dalla deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Gli schemi tipo e la relazione di accompagnamento sono stati redatti secondo quanto disposto dalla determinazione ARERA nr. 1/2025/DRIF.
- Il piano Finanziario Economico del Servizio (PEF) di gestione dei rifiuti espone per il 2026 un costo complessivo dell'ambito (comprensivo dei comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano) pari ad Euro 11.083.553,00.- di cui Euro 3.716.457,00.- di costi fissi ed Euro 7.367.096,00.- di costi variabili, che considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2026, si attesta ad Euro Euro 8.556.219,00.- di cui 2.869.009,00.- per costi fissi ed Euro 5.687.210,00 per costi variabili.

Rammentato che, in vista dell'istituzione della nuova Tariffa Corrispettiva sui Rifiuti (TARIC) in sostituzione della vigente TARI, Il Servizio tributi della Comunità della Vallagarina, con nota di data 08/07/2026 ns. prot. 14015, ha trasmesso al Comune di Mori, la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria all'avvio dell'iter approvativo, comprensiva dello schema di deliberazione volto alla approvazione delle Tariffe TARIC 2026, alla determinazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio e includente l'allegato 3A relativo alla definizione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, l'allegato 3B relativo alla relazione redatta da Dolomiti Ambiente volta alla definizione delle tariffe rifiuti anno 2026 per la Comunità della Vallagarina con definizione dei relativi parametri

di calcolo e infine, l'allegato 3C che riporta la disciplina dei servizi a domanda individuale e oggetto di questo provvedimento.

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e l'art. 4 del Regolamento ivi citato, assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche.

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, approvato con deliberazione consiliare di data odierna, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

COSTI FISSI

- 81% a carico delle utenze domestiche;
- 19% a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI (QAS)

- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;

Come previsto all'art. 8 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi (QR) è determinata in base ai litri di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi (QAS) è dovuta a copertura dei costi variabili tra cui la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi.

Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si è tenuto conto:

- per i soggetti residenti: delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più);
- per i soggetti non residenti: del numero dei componenti convenzionali definito in base alla superficie;
- per le utenze non domestiche: delle superfici complessivamente occupate e delle relative categorie tariffarie.

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando che il passaggio dal sistema tributario a quello tariffario comporta una maggior attenzione da parte degli utenti nei conferimenti e conseguentemente una contrazione dei litri svuotati. Si è ritenuto quindi assumere, quale base di calcolo, una stima dei conferimenti derivata da evidenze statistiche di territori analoghi, fissando il costo unitario al litro previsto per l'anno 2026 in € 0,088.

Ravvisata inoltre la necessità, a partire dall'anno 2026, in sede di prima applicazione della tariffa corrispettiva (TARIC), di fissare le agevolazioni intese come riduzioni di cui all'art. 13, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati, dando atto che la copertura del relativo costo viene garantita spalmando il costo sulla generalità degli utenti:

- art. 13, comma 1, lettera a) – compostaggio della frazione organica: riduzione della quota fissa nella misura del 40% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera b) - abitazioni a disposizione di soggetti residenti nel Comune: riduzione della quota variabile (QAS) nella misura del 50% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera c) - immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di

percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri:

- da 1000 a 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 50% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
- oltre 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 100% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera d) - una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia): riduzione nella misura dei 2/3 del totale della tariffa; agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera e) - bonus sociale rifiuti ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e come disciplinato dalla deliberazione ARERA 1^a aprile 2025 n. 133/2025/R e ss.mm.);
- art. 13, comma 1, lettera f) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa;

Ravvisata inoltre la necessità di determinare le agevolazioni intese come sostituzioni del Comune delle fattispecie di cui all'art. 13, comma 2 del citato Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), nella misura e secondo i criteri di seguito indicati:

- art. 13, comma 2, lettera a) i locali ed aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (dalla scuola d'infanzia al secondo ciclo di istruzione), purché i soggetti gestori non beneficino di ristoro finanziario, anche indiretto, da parte di altri enti: 100% totale fattura;
- art. 13, comma 2, lettera b) per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dagli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione, preventiva, delle fattispecie rientranti nell'ambito agevolativo di cui al presente punto: 100% totale fattura o altra percentuale e/o criteri definiti, per la specifica fattispecie, per ciascuna agevolazione concessa.
- art. 13, comma 2, lettera c) le utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, per malattia o disabilità certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. Tale sostituzione da parte del Comune sarà pari alla quota non riconosciuta a valere sulla riduzione di cui all'art. 13 comma 1 lettera f);
- art. 13, comma 2, lettera d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche, realizzate dal Comune, che si protraggono per oltre sei mesi; alla Giunta comunale è demandata l'individuazione preventiva delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo: 100% totale fattura o altra percentuale definita e/o criteri definiti, per la specifica fattispecie, per ciascuna agevolazione concessa;

Di dare atto che il minor gettito derivante dalle riduzioni ed esenzioni facoltative e a carattere sociale, inserite nell'articolo 13 comma 2 del vigente regolamento, ammontante a

complessivi € 44.690,00, trova integrale e specifica copertura finanziaria mediante apposito stanziamento di risorse proprie della fiscalità generale sul bilancio di previsione corrente.

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Rilevato che, come previsto dall'art. 4 comma 9 del Regolamento "Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle utenze può essere incluso un volume minimo determinato annualmente dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti. La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe" si stabilisce, per il 2026, salvo eventuale ridefinizione negli esercizi successivi, di considerare una quota di svuotamenti minimi, indipendentemente dall'effettiva fruizione, come di seguito indicato:

TIPO UTENZA	LITRI MINIMI
Utenza domestica residenti: 1 componente	180
Utenza domestica residenti: 2 componenti	240
Utenza domestica residenti: 3 componenti	300
Utenza domestica residenti: 4 componenti	360
Utenza domestica residenti: 5 componenti	390
Utenza domestica residenti: 6 componenti	420
Utenza domestica non residenti: 0-45 mq	180
Utenza domestica non residenti: 46-60 mq	240
Utenza domestica non residenti: 61-75 mq	300
Utenza domestica non residenti: 76 mq e oltre	360

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nell'allegato A.

Esaminate le tariffe per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche e non domestiche, (Allegato B) elaborate dall'ente gestore in applicazione delle norme e dei criteri sopraindicati, nonché la relazione dettagliata dell'articolazione delle stesse trasmessa dal gestore.

Vista la tabella costi e servizi a domanda individuale aggiuntivi attivabili su richiesta diretta dell'utenza (Allegato C) i cui corrispettivi vengono approvati contestualmente al presente provvedimento di approvazione delle tariffe;

Tutto ciò premesso e considerato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore competente;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, che disciplina il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Preso atto che la tariffa corrispettiva, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al citato D.P.R. 158/1998.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato con deliberazione consiliare di data odierna ed in particolare l'art. 13 – "Agevolazioni";

Dato atto che, nel citato articolo 13, sono previste agevolazioni e richiamato il comma 5 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il presente provvedimento di approvazione delle tariffe;

Di dare atto che le riduzioni tariffarie di natura tecnica e obbligatoria, come disciplinate dall'articolo 13 comma 1 del Regolamento comunale in conformità ai commi 656, 657 e 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e alle vigenti disposizioni del MTR di ARERA, concorrono alla determinazione del costo complessivo del PEF e trovano integrale copertura mediante la ripartizione sulle tariffe applicate alla generalità delle utenze.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 25 febbraio 2026, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 26 febbraio 2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire ai soggetti interessati di procedere tempestivamente con gli adempimenti connessi, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le ragioni giuridiche e di fatto per procedere alla approvazione della tariffa a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune per l'anno 2026.

Visti:

- il D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- la convenzione con la quale il Comune di Mori ha provveduto all'affidamento alla Comunità della Vallagarina del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e/o recuperabili e

gestione della tariffa puntuale dei rifiuti. (repertorio Comunità n. 457 dd. 27.02.2026) di cui alla deliberazione consiliare nr. 48 del 30 dicembre 2025;

- la L.R. 03/05/2018, n. 2 e ss.mm. “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” e il Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e ss.mm., per le norme non richiamate dalla L.P. 09/12/2015, n. 18;
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 11/03/2025;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29/06/2020;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 03/03/2017;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 49 della L.R. 3/05/2018, n. 2 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 185, comma 1 della L.R. 3/05/2018, n. 2 e ss.mm. e allegati alla deliberazione.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 183, comma 4 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante l’esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti.

Con votazione espressa come da allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i coefficienti stabiliti dalla tabella 3A riportata nel punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nell’allegato 3A.
2. **DI APPROVARE** la Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) per le utenze domestiche e non domestiche relativa all’anno 2026 di cui all’allegato 3B della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui allegato 3B è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF);
4. **DI DARE ATTO** che, secondo i criteri di cui all’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 13 del Regolamento TARIC, viene assicurata l’agevolazione per le utenze domestiche come risulta dall’elaborato allegato “3B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. **DI APPROVARE** il listino dei servizi aggiuntivi, a domanda individuale attivabili su richiesta diretta dell’utente come dettagliato nell’allegato 3C alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
6. **DI DETERMINARE** le seguenti delle agevolazioni sul tributo di cui all’articoli 13 comma 1 del vigente Regolamento di disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC):

- art. 13, comma 1, lettera a) – compostaggio della frazione organica: riduzione della quota fissa nella misura del 40% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera b) - abitazioni a disposizioni di soggetti residenti nel Comune: riduzione della quota variabile (QAS) nella misura del 50% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera c) - immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri:
 - da 1000 a 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 50% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
 - oltre 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 100% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera d) - una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia): riduzione nella misura dei 2/3 del totale della tariffa; agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera e) - bonus sociale rifiuti ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e come disciplinato dalla deliberazione ARERA 1^a aprile 2025 n. 133/2025/R e ss.mm.);
- art. 13, comma 1, lettera f) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa;

7. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al punto precedente, viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità degli utenti;

8. **DI STABILIRE** le seguenti sostituzioni nel pagamento del tributo previste all'art. 13 comma 2;

- art. 13, comma 2, lettera a) i locali ed aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (dalla scuola d'infanzia al secondo ciclo di istruzione), purché i soggetti gestori non beneficino di ristoro finanziario, anche indiretto, da parte di altri enti: 100% totale fattura;
- art. 13, comma 2, lettera b) per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dagli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione, preventiva, delle fattispecie rientranti nell'ambito agevolativo di cui al presente punto: 100% totale fattura o altra percentuale e/o criteri definiti, per la specifica fattispecie, per ciascuna agevolazione concessa.
- art. 13, comma 2, lettera c) le utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, per malattia o disabilità certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. Tale sostituzione da parte del Comune sarà pari alla quota non riconosciuta a valere sulla riduzione di cui all'art. 13 comma 1 lettera f);

- art. 13, comma 2, lettera d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche, realizzate dal Comune, che si protraggono per oltre sei mesi; alla Giunta comunale è demandata l'individuazione preventiva delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo: 100% totale fattura o altra percentuale definita e/o criteri definiti, per la specifica fattispecie, per ciascuna agevolazione concessa;
9. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle sostituzioni nel pagamento del tributo previste al punto precedente è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune che sono stimate in euro € 44.690,00 e che trovano copertura a bilancio con la variazione di assestamento generale;
10. **DI DARE ATTO** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
11. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
- prima rata: 31 agosto 2026
 - seconda rata: 28 febbraio 2027
12. **DI DARE ATTO** che la tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA nella misura di legge, verrà riscossa direttamente dal Gestore Dolomiti Ambiente S.r.l.;
13. **DI TRASMETTERE** la seguente deliberazione al Gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. ed alla Comunità della Vallagarina per gli adempimenti di competenza;
14. **DI DARE ATTO** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. n. 2/2018 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm..

* * * *

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante l'esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti.

Con votazione espressa come da allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio avv. PAOLA DEPRETTO		Il Segretario supplente dott. ANTONIO SALVAGO
---	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.